

Comune di Albignasego

OGGETTO: direttiva in materia di misure organizzative per la tutela di whistleblower

Direttiva n. 5

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD) PROVINCIA DI PADOVA	
- 3 GIU 2015	
PROT. N.	18373
TIT.	CLASS.

Al sig. Responsabile del 1° Settore

e, p.c., al N.d.V.

Al servizio di controllo interno

1. Con la presente direttiva si intende dare attuazione all'azione 1 della misura M09 del piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017.
Come è noto l'azione prevede l'assunzione da parte del Responsabile della prevenzione di apposite misure finalizzate alla tutela del whistleblower.
2. A tal fine è necessario tuttavia rammentare che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n.6 del 28/04/2015 ha dettato apposite linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
Cosicché l'adempimento dell'obbligo previsto dalla misura M09 va riletto alla luce delle indicazioni impartite dall'Autorità Anticorruzione.
Infatti l'ANAC con la determinazione in parola ha formulato, tra l'altro, specifiche indicazioni in materia di oggetto della segnalazione e di condizioni di tutela, ha delimitato nella materia che ci occupa il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione nonché gli aspetti della procedura sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico. L'Autorità ha chiarito infine che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione le Amministrazioni disciplinano la procedura di gestione delle segnalazioni definendone ruoli e fasi. E' pertanto in questo documento che va regolata la materia afferente le misure organizzative da porre in essere per la tutela del whistleblower.
3. Al fine di mettere in condizione questo Ufficio di predisporre le necessarie proposte di integrazione del PTPC 2015-2017 è necessario che la SV, nell'ambito della consueta collaborazione, formuli le proprie valutazioni e proposte finalizzate alla gestione informatizzata delle segnalazioni.
A tale scopo, per una maggiore comprensione della materia, si riporta il paragrafo 2 della parte III della determinazione ANAC n.6 del 28/04/2015:

Procedura: i principi di carattere generale

Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, è opportuno che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilità e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software).

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di

segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- *gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;*
- *tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;*
- *tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;*
- *tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;*
- *consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.*

L'amministrazione dovrà prevedere le opportune cautele al fine di:

- *identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;*
- *separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;*
- *non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;*
- *mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/1990.*

Ai fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; è in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

A tal riguardo, oltre alla corretta identificazione del segnalante, è necessario attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto.

Il sistema, oltre a tenere traccia delle operazioni eseguite, dovrà offrire idonee garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni che attraverso questo verranno acquisiti, elaborati e comunicati secondo la procedura di gestione delle segnalazioni opportunamente stabilita dall'amministrazione. Si raccomanda, in particolare, l'adozione di protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad esempio SSL) nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia end-to-end per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata. È opportuno, a tal fine, che l'amministrazione proceda a un'analisi dei rischi nella gestione delle informazioni che consenta di identificare e adottare idonee misure di sicurezza di carattere sia tecnico sia organizzativo. Si raccomanda, inoltre, l'adozione di un idoneo modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni.

Tali misure trovano specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico realizzato e, tipicamente, si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi.

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, occorre altresì effettuare idonee scelte relativamente a:

- *modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);*

- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- politiche di accesso ai dati (funzionari abilitati all'accesso, amministratori del sistema informatico);
- politiche di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);
- tempo di conservazione (durata di conservazione di dati e documenti).

La necessità di gestire al meglio la base dati delle segnalazioni è fondamentale anche nell'ottica di un'analisi sistematica che vada oltre le informazioni inerenti il singolo procedimento. I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie, infatti, possono fornire importanti informazioni di tipo generale (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per l'identificazione delle aree critiche dell'amministrazione sulle quali intervenire in termini di miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate, tra l'altro, per aggiornare o integrare la mappa dei rischi del Piano di prevenzione della corruzione, il Codice di comportamento e/o il Codice etico, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

Si ricorda, infine, che i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere dati sensibili, devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'ANAC nella determinazione che ci occupa ha individuato al paragrafo 4.1 della parte III il possibile modello gestionale informatizzato di cui intende dotarsi per le segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti dell'ANAC.

Poiché tale modello può essere di ausilio ai fini delle valutazioni che le la SV dovrà porre in essere, di seguito se ne riporta il testo:

L'ipotesi di segnalazioni provenienti da dipendenti dell'A.N.A.C. relative a condotte illecite all'interno dell'Autorità

L'A.N.A.C. ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, che si svilupperà secondo le fasi indicate di seguito:

- *il segnalante si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni; ad esito dell'inoltro della segnalazione, il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi;*
- *i dati della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) vengono automaticamente inoltrati al soggetto designato dall'Autorità per l'avvio dell'istruttoria ossia al Responsabile della prevenzione della corruzione; il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;*
- *il Responsabile della prevenzione della corruzione, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele;*
- *sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione (con l'eventuale componente del gruppo di lavoro designato) può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari dell'Autorità; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; Dipartimento della funzione pubblica;*
- *il Responsabile della prevenzione della corruzione periodicamente riferisce al Presidente sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto al fine di aggiornare il*

Piano di prevenzione della corruzione. Il Presidente, sulla base di quanto a lui comunicato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, riferisce periodicamente al Consiglio;

- *i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica dell'Autorità e dalla politiche di sicurezza più restrittive previste nel Manuale operativo per l'utilizzo del sistema di gestione delle segnalazioni;*
- *l'Autorità si riserva di pubblicare una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.*

Al termine delle attività di realizzazione del sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, l'Autorità metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

4. Tanto premesso, si incarica la SV alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida dell'ANAC con determinazione n.6 del 28/04/2015 di formulare, entro il 30/06/2015, dal punto di vista tecnologico, una proposta per la gestione informatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dai dipendenti di questo Ente.

31/05/2015

Il Responsabile della Prevenzione

Roberto Buson

